



# COMUNE DI CASTEGNATO

Provincia di Brescia

Tel. 030/2146811 – Fax: 030/2140319

<http://www.comunecastegnato.org> - [municipio@comunecastegnato.org](mailto:municipio@comunecastegnato.org)

Via Pietro Trebeschi, 8 – 25045 CASTEGNATO (BS)

Cod. fiscale e P.IVA 00841500176

## ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO

N. Registro Ordinanze

N. Prot. 16325 /com/gn

26/05/12  
(04-01; 11-05-2012)

### IL SINDACO

VISTI l'art. 54 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO gli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;

AI SENSI della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6;

SENTITO il parere della Consulta Lavoro e Attività produttive;

IN SOSTITUZIONE della precedente ordinanza sindacale n. 1/10 del 11 gennaio 2010;

### DISPONE

gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio operanti nel Comune sono così determinati:

#### ART. 1 – ORARIO GIORNALIERO

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico:  
**DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 22.00**

Nel rispetto di tale fascia oraria massima l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio non superando comunque il limite delle **13 ore giornaliere**.

Gli esercizi commerciali del centro storico possono restare aperti al pubblico  
**DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.30 NEI MESI DA OTTOBRE A MAGGIO**  
**DALLE ORE 7.00 ALLE 20.30 NEI MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE**

Tale orario ridotto è dovuto al fatto che trattasi di zona densamente abitata e con ridotti spazi esterni, per cui è necessario garantire maggiore sicurezza e tutela dell'ordine pubblico.

Per centro storico si intende la seguente zona:

via Cavour dall'incrocio con Via Palestro fino all'incrocio con Via Marconi

Via Trebeschi fino all'altezza del Cimitero

Via Marconi

Via Gallo

Via San Martino dall'incrocio con Via Magenta fino all'incrocio con Via Trebeschi

Piazza Dante

Il Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale, fermo restando il limite massimo delle tredici ore giornaliere, può:

- estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa tra le ore 5 e le ore 24;
- autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino.

## **ART. 2 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE**

L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa, a discrezione dell'esercente.

Qualora l'esercente scelga di osservare la mezza giornata di chiusura questa dovrà essere pubblicizzata con le modalità stabilite dal successivo art. 9.

## **ART. 3 – GIORNATE DI CHIUSURA OBBLIGATORIA DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA**

Salvo che non coincidano con la festa patronale e salvo deroghe motivate da parte del Comune, non è consentita l'apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate:

- a) 1° gennaio
- b) Pasqua (8 aprile 2012)
- c) 25 aprile
- d) 1° maggio
- e) 15 agosto
- f) 25 dicembre pomeriggio
- g) 26 dicembre

Nel caso di deroga ad una delle precedenti giornate coincidenti col sabato la stessa sarà aggiuntiva rispetto a quelle previste dal successivo art. 4; nel caso di deroga ad una delle precedenti giornate non coincidenti col sabato la stessa dovrà essere computata tra quelle previste dal successivo art. 4.2 lettera d).

## **ART. 4 – APERTURE NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE**

### **4.1. - ESERCIZI CON SUPERFICIE DI VENDITA FINO A 150 MQ**

Agli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 150 mq è consentita l'apertura al pubblico in tutte le giornate domenicali e festive nell'intero anno solare nel rispetto di:

- orario giornaliero indicato al precedente art. 1;
- chiusura obbligatoria nelle giornate indicate nel precedente art. 3.

#### **4.2 – ESERCIZI CON SUPERFICIE DI VENDITA SUPERIORE A 150 MQ**

Agli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita superiore a 150 mq è consentita l'apertura al pubblico nelle seguenti giornate:

- a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
- b) nell'ultima domenica del mese di novembre;
- c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
- d) in ulteriori 5 giornate domenicali o festive individuate ogni anno dal comune. Per l'anno 2011 sono:
  - 6 gennaio (1° giorno di saldi)
  - 8 gennaio (prima domenica di saldi)
  - 15 gennaio (seconda domenica di saldi)
  - 13 maggio – festa patronale S. Vitale
  - 2 giugno
  - 25 novembre

Tali aperture sono consentite nel rispetto di:

- orario giornaliero indicato al precedente art. 1;
- chiusura obbligatoria nelle giornate indicate nel precedente art. 3.

#### **ART. 5 - ATTIVITA' MISTE**

Le disposizioni della presente ordinanza e quelle vigenti in materia di orari e di aperture domenicali e festive si applicano anche alle attività in cui la vendita è effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.

Qualora l'azienda svolga promiscuamente la vendita al minuto di generi soggetti ad autorizzazione commerciale e una o più delle attività soggette a specifica normativa in materia di turnazione di orari elencate di seguito, nelle ore e nei giorni in cui è stabilita la chiusura dei negozi deve sospendere la vendita dei generi soggetti ad autorizzazione commerciale. Tali attività sono: somministrazione di alimenti e bevande; vendita di carburanti, agenzie dell'enalotto, rivendita di biglietti ferroviari o di servizi automobilistici di linea.

#### **ART. 6 - PARTICOLARI ATTIVITA' DI VENDITA**

Sono esclusi dall'applicazione di quanto previsto dai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 le seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
- c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie;
- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
- e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

**Sono inoltre esclusi dall'osservanza del presente provvedimento:**

- a) le farmacie, per quanto riguarda la vendita di prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali, degli altri prodotti affini, dei presidi medico-chirurgici e degli articoli sanitari;
- b) gli artigiani e gli industriali che vendono in forma esclusiva merci di propria produzione nei locali di produzione delle stesse;

- c) le mostre e le esposizioni in ambienti aperti al pubblico rientranti nella disciplina sulle manifestazioni fieristiche, nonché le vendite temporanee autorizzate in occasione di fiere, feste, mercati, o di altre riunioni straordinarie di persone;
- d) le vendite effettuate in via eccezionale o sporadica, e senza fine di lucro;
- e) i distributori automatici, installati su aree pubbliche o aperte al pubblico (compresi quelli di carburante);
- f) le vendite effettuate:
  - nei circoli privati ed in quelli degli enti nazionali a carattere assistenziale (Acli, Arci, ecc.), quando sono limitate ai soli soci;
  - nelle aziende e nelle sedi di Enti pubblici, quando sono limitate ai soli dipendenti dell'azienda o dell'Ente;
  - negli istituti scolastici, quando sono riservate ai dipendenti ed agli alunni;
  - negli ospedali o cliniche quando sono limitate al personale dipendente, ai ricoverati ed ai visitatori dei degenti;
  - in altri locali, comunque non aperti al pubblico indifferenziato.

## **ART. 7 - SFERA DI APPLICAZIONE**

**Alla disciplina dettata dal presente provvedimento sono assoggettati:**

1. gli esercizi di vendita al dettaglio con esclusione delle "particolari attività di vendita" citate nel precedente art. 6;
2. le cooperative che svolgono attività di vendita al dettaglio;
3. i produttori agricoli di cui al D. Lgs. 228/2001;
4. gli enti che svolgono attività di vendita al dettaglio.

## **ART. 8 - PANIFICATORI**

Di norma non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive, salvo nelle eventuali giornate di deroga motivata da stabilirsi con apposito provvedimento del Sindaco.

Gli esercizi commerciali autorizzati alla panificazione possono anticipare l'orario di apertura alle ore 6.00.

In occasione di due festività consecutive, i panificatori sono autorizzati all'apertura dalle ore 7 alle ore 13 della prima festività.

Nel caso di tre festività consecutive, il giorno in cui è consentita la predetta apertura sarà fissato di volta in volta.

Per l'anno 2012 è consentita l'apertura dalle 7 alle 13 nelle seguenti giornate:

- domenica 8 aprile (Pasqua),
- sabato 8 dicembre
- martedì 25 dicembre.

## **ART. 9 - CARTELLO ORARIO**

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, stabilito in conformità al presente provvedimento, mediante esposizione di cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.

## **ART. 10 - SANZIONI**

Ai sensi dell'art. 104 della Legge Regionale 6/2010, le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di chiusura nelle giornate domenicali e festive degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sono punite con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00 per la tipologia esercizi di vicinato, da € 2.000,00 a € 5.000,00 per la tipologia di media struttura di vendita e da € 5.000,00 a € 30.000,00 per la tipologia grande struttura di vendita.

In caso di reiterazione delle violazioni, il Sindaco, oltre alla sanzione pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 2 del presente articolo, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la stessa violazione. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.

Le violazioni delle disposizione vigenti in materia di orario giornaliero delle attività (di cui al precedente art. 1), di orari per la vendita di pane e di esposizione del cartello orario sono punite con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 200,00 per la tipologia esercizi di vicinato, da € 1.000,00 a € 3.000,00 per le medie strutture di vendita e da € 3.000,00 a € 10.000,00 per la tipologia grande struttura di vendita.

Ogni altra violazione alla normativa sugli orari non prevista dai precedenti commi è punita, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 114/98 e dell'art. 54 del D.P.R. 616/77, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.099,00 irrogata dal Responsabile Servizio Finanziario di cui alla Legge 689/81.

## **ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data odierna e revoca ogni altro provvedimento precedentemente emanato in materia.

Castegnato, li 15 dicembre 2011

IL SINDACO  
Giuseppe Orizio

